COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
PROVINCIA DI LIVORNO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II – APPLICAZIONE DEL CANONE

TITOLO III – DECORO URBANO

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Oggetto del Canone
Art. 4 Soggetti passivi
Art. 5 Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni/autorizzazioni e loro contenuto
Art. 6 Concessioni/Autorizzazioni
Art. 7 Contenuto e durata delle concessioni/autorizzazioni
Art. 8 Revoca, Rinuncia, Rinnovo e decadenza delle concessioni e autorizzazioni
Art. 9 Occupazione d'urgenza
Art. 10 Occupazioni occasionali
Art. 11 Occupazione abusiva e rimozione
Art. 12 Principali obblighi del concessionario
Art. 13 Subentro nella concessione

TITOLO II – APPLICAZIONE DEL CANONE

Art. 14 Occupazioni permanenti, temporanee: Graduazione e determinazione del canone
Art. 15 Criteri per la determinazione del canone
Art. 16 Riduzioni
Art. 17 Esclusioni
Art. 18 Versamento del canone
Art. 19 Accertamenti, riscossione coattiva del canone e rimborsi
Art. 20 Sanzioni
Art. 21 Classificazione delle categorie e determinazione della tariffa
Art. 22 Determinazione del coefficiente moltiplicatore
Art. 23 Casi particolari. Determinazione del canone

TITOLO III – DECORO URBANO

Art. 24 Disposizioni generali
Art. 25 Strutture di arredo urbano
Art. 26 Elementi di arredo urbano
Art. 27 Vetrinette per esposizione merci
Art. 28 Insegne
Art. 29 Norme transitorie
Art. 30 Pubblicità e variazioni del Regolamento
Art. 31 Entrata in vigore
Art. 32 Abrogazioni

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1997, n. 446.

2. Il regolamento disciplina inoltre le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che comportino o meno la costruzione o l'esistenza di manufatti e che sono soggette a concessione/autorizzazione rilasciata dal Comune.

3. In caso di contrasto con norme e regolamenti vigenti si applica quanto disposto nel presente regolamento.

4. Le occupazioni di cui al comma precedente consentono un uso particolare dei predetti beni, al quale segue una corrispondente riduzione del godimento generalizzato degli stessi da parte della collettività.

5. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dall'ufficio Comunale SUAP su richiesta dell'interessato.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

Per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Per "occupazione" o "occupare", la esclusiva disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;

Per "concessione" l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta;

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Per "Centri Storici" di Bolgheri e Castagneto si intendono le aree delimitate dalle vie di cui alle Cat. "A", "C", e "D" indicate al successivo Art. 21.

2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o, comunque, di un'opera visibile realizzata a seguito del rilascio da parte del Comune di un atto di concessione avente, comunque, durata non inferiore all'anno; il canone è dovuto per anni solari.

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o, comunque, di un'opera visibile realizzata a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.

Art. 3
Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile. Sono, inoltre, soggette al canone le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, quali le aree private per le quali la servitù pubblica sia stata acquisita per usucapione, quelle destinate all'uso pubblico risultante da apposito titolo da parte del proprietario, nonché quelle che risultino assoggettate al pubblico transito con il provvedimento abilitativo alla realizzazione dei progetti edilizi.

4. Sono inoltre soggette al canone le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

5. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

6. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione.

Art. 4
Soggetti e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione e autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art. 5
Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni/autorizzazioni e loro contenuto

1. Il rilascio del provvedimento di concessione costituente titolo per l'occupazione di area pubblica è subordinato all'attivazione dell'iter ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia, coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D. Lgs.vo 30.04.1992 n. 285 recante il nuovo codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla Legge 7.08.1990 n. 241, DPR 28.12.2000 N. 445 e DPR 7.09.2010 n. 160 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Non sono subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate per occupazioni d'urgenza come previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

3. L'istanza per il rilascio dell'atto di concessione, redatta in carta legale, deve essere presentata all'ufficio Comunale Suap, tramite PEC entro 30 giorni prima della data di occupazione richiesta.
La domanda deve contenere, pena improcedibilità :

a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale e/o partita IVA
b) l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare
c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto della richiesta.
d) L'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico.
e) La descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella installazione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto.
f) L'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizione contenute nel presente regolamento e nel rispetto delle norme di legge in vigore.

L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione :

a) elaborato grafico dal quale si possa evincere con chiarezza l'entità, la conformazione e l'ubicazione della occupazione richiesta.
b) La richiesta di nulla osta dell'Ente proprietario della strada interessata dall'occupazione, se diverso dal Comune. Detta richiesta sarà trasmessa dal Suap all'Ente competente per l'acquisizione del nulla osta.
c) Relazione sintetica con indicazione, attraverso la presentazione di documentazione fotografica, e/o depliant e/o schede tecniche del modello, del colore e del materiale di arredo utilizzato.

La richiesta di occupazione di suolo pubblico deve essere accompagnata dalla domanda di ampliamento dell'attività e della notifica igienico sanitaria (Reg. CEE 852/2004), se trattasi di esercizi di somministrazione o vendita di prodotti alimentari.

4. Nel caso in cui il richiedente, titolare di precedente concessione per occupazione di suolo pubblico di qualunque tipologia, risulti non aver ottemperato al pagamento dei canoni richiesti, non potrà essere accolta la nuova istanza sino all'avvenuto versamento degli importi dovuti.

5. Nel caso di condomini o comunioni la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore o dal rappresentante dei condomini/comunisti con l'indicazione del nominativo del condominio o dei condomini.

6. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione, potendo l'Amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico e del relativo spazio sottostante o soprastante.

7. L'Ufficio Suap, ricevuta la domanda, provvede al controllo formale della stessa. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente della documentazione di cui al presente articolo, il Suap formula all'interessato, entro 15 gg. dalla presentazione dell'istanza, apposita richiesta di integrazione tramite Pec.

8. L'integrazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Suap, pena archiviazione della stessa. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente nella richiesta di integrazioni. Con l'attivazione del processo di integrazione si sospende l'iter del procedimento, non garantendo pertanto i termini previsti nella richiesta di autorizzazione.

9. Il Suap, verificata la completezza della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente, per via telematica, agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

10. I suddetti pareri devono essere espressi e comunicati al Suap, sempre per via telematica, nel termine di 10 giorni dalla relativa richiesta.

11. Il Suap laddove riscontri motivi ostativi all'accoglimento della domanda invia al richiedente comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e successive modifiche.

12. Nel caso in cui l'istruttoria si concluda favorevolmente, il Responsabile del Suap provvede al rilascio della concessione.

Art. 6
Concessioni/Autorizzazioni

1. Il rilascio della concessione di suolo pubblico, sia essa temporanea che permanente, è subordinata al rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione stradale e in particolare del codice della strada di cui al D.Lgs.vo 30.04.1992 n. 285.

2. La concessione di suolo pubblico, rilasciata ad attività economiche, deve riguardare quello prospiciente il lato esterno dei locali all'interno dei quali è esercitata l'attività intendendosi per tale la proiezione dei muri interni delimitanti l'attività sul solo lato di pertinenza. **(vedi schemi grafici).**

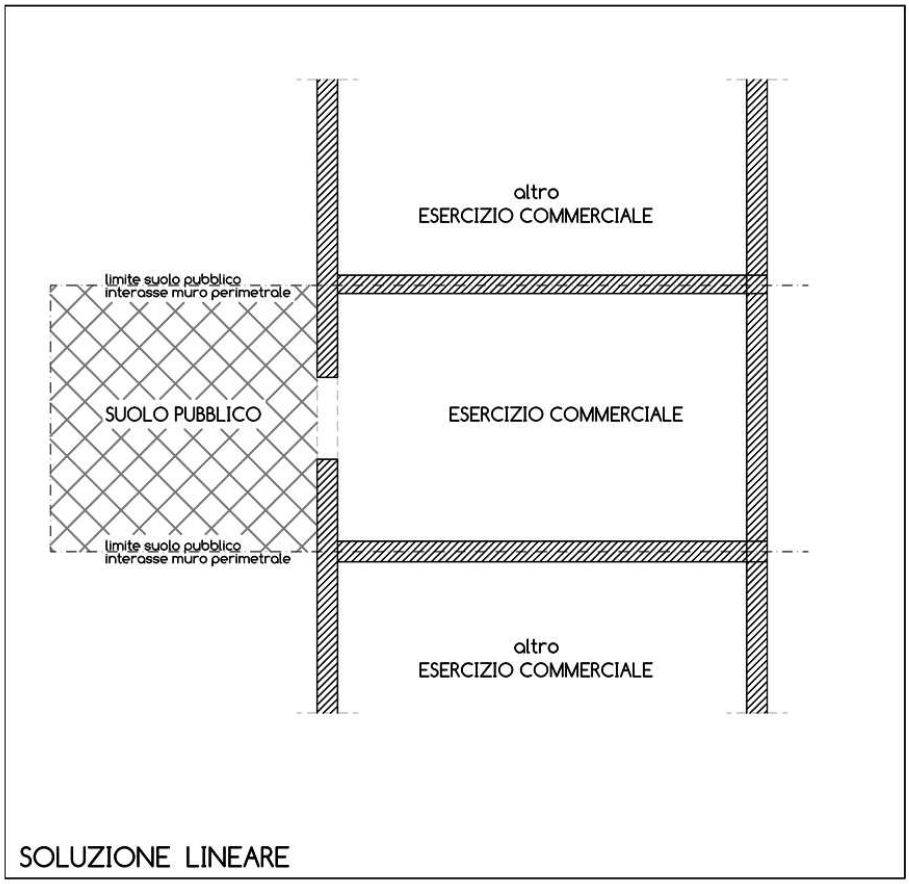
altro
ESERCIZIO COMMERCIALE
limite suolo pubblico
interasse muro perimetrale
SUOLO PUBBLICO
ESERCIZIO COMMERCIALE
limite suolo pubblico
interasse muro perimetrale
altro
ESERCIZIO COMMERCIALE
SOLUZIONE LINEARE

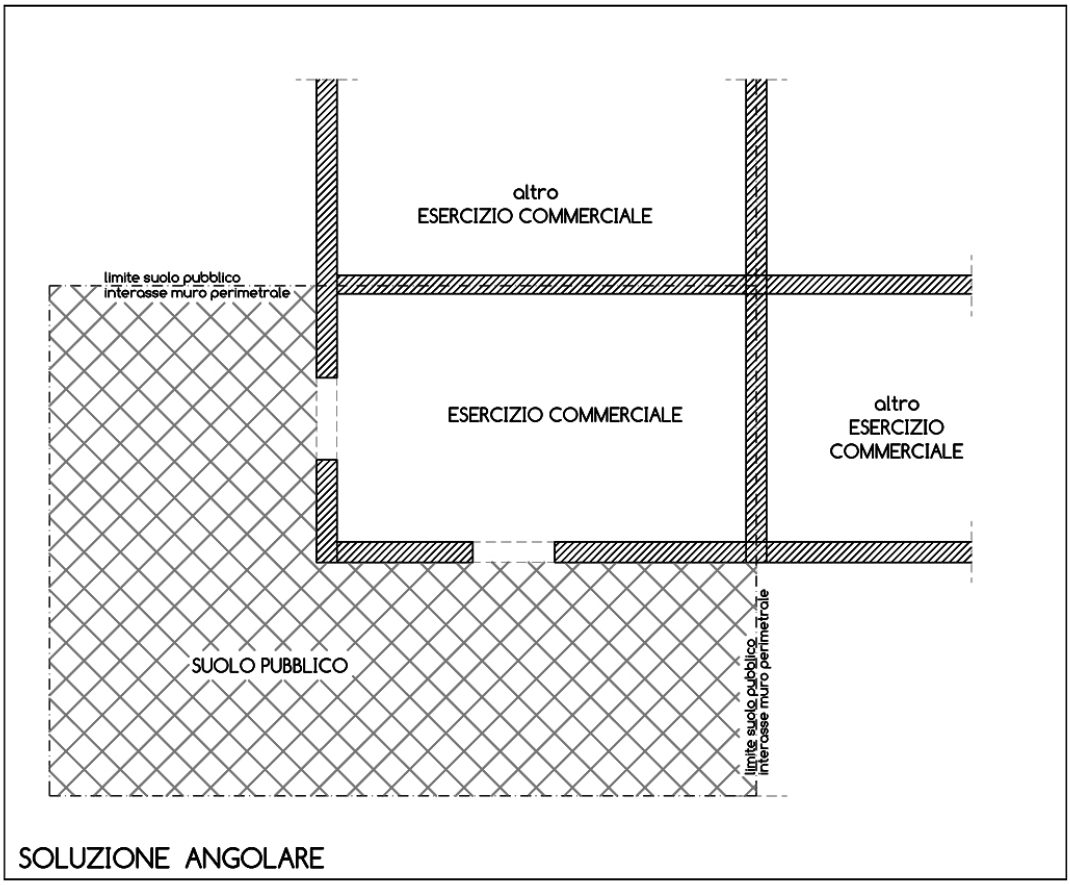
altro
ESERCIZIO COMMERCIALE
limite suolo pubblico
interasse muro perimetrale
ESERCIZIO COMMERCIALE
altro
ESERCIZIO
COMMERCIALE
SUOLO PUBBLICO
limite suolo pubblico
interasse muro perimetrale
SOLUZIONE ANGOLARE

3. Il rilascio della concessione, al di fuori da quanto previsto al comma precedente, sarà oggetto di opportuna valutazione da parte degli uffici competenti.

4. Non è prevista la concessione di suolo pubblico ad una distanza inferiore di mt. 1,50 da panchine o altri monumenti di interesse pubblico al fine di garantire il libero utilizzo alla cittadinanza.

Art. 7 – Contenuto e durata delle concessioni/autorizzazioni

1. Il provvedimento di concessione deve contenere :

a) I dati del concessionario
b) L'ubicazione del suolo, soprasuolo o dello spazio pubblico oggetto dell'occupazione e la sua misura espressa in metri quadrati
c) La durata dell'occupazione
d) L'uso specifico cui la stessa è preordinata
e) Le prescrizioni e gli obblighi del concessionario

2. I provvedimenti di concessione per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche hanno validità fino al 31 dicembre dell'anno del loro rilascio e si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, per la durata massima di anni n 5, qualora non intervenga provvedimento di modifica, sospensione, revoca da parte dell'Amministrazione Comunale, oppure comunicazione di disdetta da parte del contribuente da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza.

Art. 8
Revoca, Rinuncia, Rinnovo e decadenza delle concessioni e autorizzazioni

1. Le concessioni e autorizzazioni di cui al presente regolamento possono essere revocate e/o modificate in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, senza che i titolari delle medesime possano avanzare pretese. La revoca è comunicata al titolare del provvedimento, al quale è assegnato un termine di 30 gg. per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e di rimessa in pristino degli spazi occupati.

2. E' prevista la revoca della concessione o autorizzazione anche nel caso in cui venga accertato un utilizzo del suolo pubblico difforme a quanto riportato nella relativa concessione o autorizzazione e nel caso in cui venga accertata un'occupazione di superficie maggiore rispetto a quella autorizzata.

3. La revoca delle concessioni è disposta, altresì, dopo tre atti di sospensione emessi ai sensi del successivo art. 18. Sono cause di decadenza e/o revoca:

- le reiterate violazioni delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data del rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nel caso di occupazione temporanea nei quindici giorni successivi decorrenti dal giorno di inizio del periodo concesso

4. Il titolare dell'atto di concessione può rinunciare in qualsiasi momento all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale nella quale è indicato anche il termine entro il quale provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati, che non dovrà superare, comunque, il termine di durata

dell'occupazione già previsto nell'atto. La rinuncia all'occupazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo in corso.

5. Coloro che hanno ottenuto la concessione o autorizzazione per l'occupazione possono chiedere il rinnovo, con le stesse modalità di cui al precedente art. 5, una volta scaduti i termini della concessione/autorizzazione stessa.

Art. 9
Occupazione d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'urgenza, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il provvedimento di autorizzazione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax, posta elettronica o posta elettronica certificata.

2. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni di urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione, in caso contrario verranno applicate le sanzioni con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Art. 10
Occupazioni occasionali

1. Per occupazioni occasionali si intendono :
occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ed a mano, deposito di materiale edile e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative necessarie per piccole riparazioni di pronto intervento, per lavori di manutenzione, allestimento, traslochi, comunque di durata inferiore a 1 giorno. Il richiedente dovrà presentare al Suap apposita istanza in carta libera con le modalità previste dall'art. 5 del presente regolamento.

2. Il Suap rilascia nulla osta, previa acquisizione di parere da parte degli uffici competenti.

Art. 11
Occupazione abusiva e rimozione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, effettuate senza la prescritta concessione, sono considerate abusive.
Sono considerate altresì abusive:
a) le occupazioni difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione
b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di validità della concessione
c) le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, sarà disposta la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, a cura e spese dell'occupante abusivo, assegnando un termine per provvedere non superiore a 30 giorni. Decorso tale termine la rimozione sarà effettuata d'ufficio con addebito all'occupante delle relative spese oltre alla relativa sanzione come disciplinata dall'art.20.

3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.

4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

5. Ai fini della determinazione della relativa indennità, alle occupazioni abusive sono applicate:
a) Le stesse tariffe previste per analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate;
b) le tariffe previste per tipologie similari, nel caso di occupazioni abusive relative alle tipologie esenti dal canone.

6. Oltre alla relativa sanzione, come previsto dall'art. 20, alle occupazioni abusive è applicata una indennità pari al canone come sopra determinato, maggiorato del 50%.

Art. 12
Principali obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione, concernenti le modalità di uso delle aree e degli spazi ai quali si riferisce.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla pulizia ed al decoro dell'area in concessione e delle aree immediatamente adiacenti eventualmente occupate dai propri avventori, garantendo che queste ultime non vengano occupate indebitamente arrecando intralcio con oggetti, mezzi o veicoli.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni come previsto dal C. d S..

4. Limitatamente ai cantieri edili e/o stradali, ove l'occupazione comporti l'esecuzione di scavi o la costruzione di manufatti è altresì fatto obbligo al concessionario di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dagli scavi o dalle costruzioni siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati e materiali di risulta della costruzione.

5. E' fatto obbligo al concessionario di utilizzare l'area o lo spazio concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

6. Il concessionario è obbligato a custodire atti o documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione ed esibirli a qualsiasi richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di tali atti o documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione, che provvederà a rilasciare duplicati a spese dell'interessato.

7. Il titolare della concessione è obbligato a versare il canone alle scadenze fissate.

8. In caso di sospensione della concessione per utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale per lavori di durata superiore a 15 giorni, al concessionario verrà corrisposto un indennizzo

sottoforma di detrazione dall'importo da versare nell'anno successivo proporzionalmente ai giorni di effettiva chiusura verificati dall'ufficio tecnico Comunale.

Art. 13
Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 45 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione, formulando all'Amministrazione apposita domanda con indicazione degli elementi di cui all'art. 5 con obbligo di uniformarsi alle norme di cui al presente regolamento.

2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche allo spazio concesso ed agli elementi di arredo rispetto alla precedente concessione, alla domanda di cui al comma precedente dovrà essere allegata idonea dichiarazione attestante quanto sopra, senza ulteriore documentazione. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della concessione da volturare.

3. Il canone non è dovuto qualora lo stesso sia stato pagato dal cedente.

TITOLO II – APPLICAZIONE DEL CANONE

Art. 14
Occupazioni permanenti, temporanee:
Graduazione e determinazione del canone.

1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza economica dell'area sulla quale insiste l'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati in *5* categorie come indicato al successivo art. 21. La concessione per occupazione di suolo permanente o l'autorizzazione per l'occupazione di suolo temporanea, viene rilasciata a seguito del tipo di autorizzazione per esercizio commerciale posseduta (annuale o stagionale).

2. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si applica il canone per le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Qualora sussistano una o più richieste di occupazione nella stessa area, pur inferiori singolarmente a mezzo metro quadrato, che sommate producano una occupazione di fatto più ampia, l'area di concessione o autorizzazione verrà definita dall'organo comunale competente e su tale area sarà calcolato il relativo canone.

Art. 15
Criteri per la determinazione del canone

A. <u>Occupazioni permanenti:</u>

A.1) Per le occupazioni permanenti di **suolo, soprasuolo e sottosuolo di qualsiasi natura,** il canone è commisurato alla superficie occupata e si applica come indicato nel precedente articolo e sulla base della tariffa approvata, con apposito atto da parte dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e successive modificazioni.
Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, come nel caso di tende, ombrelloni o simili posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo anche per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.
Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.

A.2) Per i **mercati settimanali di Castagneto, Donoratico e Marina**, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, per i quali la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dall'autorizzazione, il canone è corrisposto annualmente.

A.3) Le occupazioni permanenti del **sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti** destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono assoggettate al canone determinato in base alla tariffa approvata come indicato dall'art. 54 D.Lgsl. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni. Il canone per le occupazioni è graduato in base al successivo art. 21.
Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; ove, tuttavia, tale trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, cavi e impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.
Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, effettuati nella stesa categoria ed aventi medesima natura ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: sono calcolate per Km lineare o frazione.
Per le occupazioni soprasuolo l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo, viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone.

A.4) Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dovuto da **aziende erogatrici di pubblici servizi** per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato come segue:

- commisurandolo al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a € 0.77 per utente, avendo il Comune di Castagneto Carducci fino a 10.000 abitanti; in ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo non può essere inferiore a € 516.00; la medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai servizi pubblici.
- gli importi del precedente punto, sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rivalutati al 31 dicembre dell'anno precedente;

il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno.

A.5) Per **passo carrabile** si intende l'insieme delle opere e degli apprestamenti atti a collegare un'area privata, fisicamente delimitata ed idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico, così come previsto dall'articolo 22 del Codice della Strada e dagli articoli 44 e seguenti del relativo Regolamento di Attuazione. Sono soggetti alle disposizioni del presente articolo anche i passi carrabili aperti su strade vicinali pubbliche, ovvero soggette a servitù di pubblico transito.

Sono considerati passi carrabili a raso gli accessi autorizzati, su espressa richiesta dei proprietari, che siano a filo con il manto stradale anche in assenza di manufatti realizzati dal Comune o dal concessionario, come sopra evidenziato.
La superficie da assoggettare al canone annuo per i passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale", arrotondando al metro quadrato superiore.
Ove i concessionari non abbiano interesse ad utilizzare il passo carrabile, possono rinunciare alla concessione o all'utilizzo con apposita comunicazione al Comune e l''eventuale messa in pristino dell'assetto stradale o del marciapiede è effettuata a spese del richiedente dopo l'avvenuto sopralluogo dell'organo comunale competente.
La realizzazione e modifica dei passi carrabili ove necessario deve seguire le vigenti norme edilizie ed urbanistiche.

I proprietari delle aree pertinenziali ai passi carrabili e gli Amministratori dei condomini, per le aree pertinenziali comuni ai passi carrabili, hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'apposito ufficio del Comune, per qualsiasi variazione della titolarità dell'immobile asservito dal passo carraibile, entro un mese dalla intervenuta variazione.

Tutti i passi carrabili dovranno essere individuati da apposita targhetta recante gli estremi dell'autorizzazione rilasciata.

A.6) Per l'impianto e l'esercizio di **distributori di carburanti** e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate con apposito atto come indicato dall'art. 54 del D.Lgsl. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni.
Il canone per le suddette occupazioni è graduato in relazione alla via dove sono situati gli impianti, come elencato al successivo art. 21.
Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone.

A.7) Per l'impianto e l'esercizio di **apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi** ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici), nonché per l'istallazione di bacheche e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale sulla base della tariffa approvata come indicato dall'art. 54 del D.Lgsl. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni e sulla graduazione come elencato al successivo art. 21.

B. <u>Occupazioni temporanee.</u>

B.1) Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato, in base alla tariffa giornaliera approvata con apposito atto come indicato dall'art. 54 del D.Lgsl. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni, alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dal successivo art. 21, in rapporto alla durata in giorni delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di autorizzazione.
Il canone si applica, altresì, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa approvate con apposito atto come indicato dall'art. 54 del D.Lgsl. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni; le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.

B.2) Per le occupazioni di **sottosuolo e soprasuolo,** aventi carattere temporaneo, il canone, è applicato in misura forfettaria in base alle tariffe approvate come indicato dall'art. 54 del D.Lgsl. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:
- per le occupazioni di durata fino a 30 giorni si applica la tariffa base fino a un chilometro lineare; mentre il canone è aumentato del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
- per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni la tariffa base va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
- occupazioni di durata inferiore a 90 giorni: 30 per cento;
- occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
- occupazioni di durata superiore a 180 giorni: 100 per cento.

B.3) Cantieri Edili.

L'occupazione temporanea per l'esecuzione di opere edili potrà essere concessa sempreché rimanga libero uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni (mt. 1,00 – art. 21, comma 3, D. Lvo 30.04.1992 n. 285).
L'interessato che intende richiedere la concessione di suolo pubblico deve inoltrare domanda al Sindaco come stabilito dall'art. 7. Il concessionario deve osservare scrupolosamente le prescrizioni contenute nella concessione.
I lavori e i depositi su strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante i segnali di pericolo e di indicazione. Tali segnali hanno colore di fondo giallo.
I segnali permanenti devono essere rimossi, a cura della ditta esecutrice dei lavori edili, se sono in contrasto con quelli temporanei. Ultimati i lavori i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere rimossi e, se necessario devono essere ripristinati i segnali permanenti.
Per quanto non menzionato nel presente articolo, si rimanda alla lettura dell'art. 21 del D.Lvo 30.04.1992 n. 285 e agli Artt. 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43 del regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada.
In casi particolari potrà essere concessa l'occupazione per l'intera larghezza del marciapiede. In questo caso il concessionario dovrà costruire a sua cura e spese, prima dell'inizio della fruizione della concessione, un percorso pedonale protetto.
La messa in opera di ponteggi sui marciapiedi, qualora lo spazio sottostante rimanga libero dai materiali, dovrà eseguirsi in modo che sotto gli stessi sia possibile la circolazione dei pedoni senza pericolo e senza disturbo. A tal fine dovrà essere posizionato un idoneo riparo sigillato che impedisca la caduta della polvere e dei detriti. L'altezza utile non dovrà essere inferiore a metri 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede e dovrà avere una larghezza di almeno un metro. Le

recinzioni devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cm. opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione.
I ponteggi che si affacciano su strada e con altezza superiore a 3 metri dovranno avere il piano di calpestio in solido intavolato inclinato verso il fabbricato per non arrecare danno alla viabilità. L'intero ponteggio dovrà essere avvolto da teli antipolvere fino a terra.
Non è consentito in alcun modo l'uso del suolo pubblico per operazioni di impasto di malte cementizie o simili a diretto contatto con la pavimentazione stradale.
Il deposito di materiali sciolti (sabbia, ghiaia, ecc.) dovrà essere effettuato in modo che non venga sparso e che in caso di pioggia o altri eventi atmosferici lo stesso non si depositi sulla sede stradale circostante e nelle griglie della pubblica fognatura. Terminati i lavori edili il Comando Polizia Municipale potrà verificare che lo stato dei luoghi non sia danneggiato o alterato.
Non saranno consentite occupazioni con materiali edili nelle frazioni di Castagneto, Donoratico, Marina e Bolgheri dal 15 Dicembre al 6 Gennaio, nella settimana di Pasqua, nonché dal 5 al 25 Agosto salvo i seguenti casi :

a. Occupazione indispensabile per l'esecuzione dei lavori indifferibili ed urgenti al fine di eliminare una sopravvenuta situazione di pericolo per la staticità di fabbricati o per le persone stesse, previa relativa relazione di un tecnico abilitato attestante l'effettiva pericolosità di cui sopra.

b. Occupazioni indispensabili per l'esecuzione dei lavori che per la loro particolare natura non possono effettuarsi o proseguirsi se non in quel periodo, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I cantiere già istallati, nei suddetti periodi, dovranno sospendere i lavori.

Art. 16
Riduzioni

1. Il canone determinato per l'occupazione permanente di cui all'art. 15 è ridotto:

a) Per l'occupazione ordinaria di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale e per l'occupazione con tende e simili (della sola parte sporgente dai banchi od aree per le quali già è stato corrisposto il canone) e per i passi carrabili che sulla base di elementi di carattere oggettivo risultano non utilizzabili, a seguito di apposita dichiarazione presentata dal contribuente, riduzione del 90 per cento.

b) per i passi carrabili con i criteri di cui all'art. 15 è ridotto:

- del 50% per la parte eccedente ai 10 mq dei passi carrabili costruiti direttamente dal comune;
- del 70% per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti;

2. Il Canone determinato per l'occupazione temporanea di cui all'art. 15 è ridotto:

a) Per le occupazioni poste in essere con l'installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nel caso di occupazione continuativa superiore ad un giorno, la tariffa è ridotta del 50% dal secondo giorno in poi.

b) Per le occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno, anche non continuative o ricorrenti, la tariffa di base è determinata sulla base delle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 07:00 alle ore 19:00 = tariffa giornaliera – 70%
- dalle ore 19:00 alle ore 07:00 = tariffa giornaliera – 30%

Art. 17
Esclusioni

1. Sono escluse dal pagamento del canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune e dello Stato, solo per la parte di suolo pubblico su cui insistono i lavori;

c) Per le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica. Occupazioni dovuti a lavori per innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto e relative pensiline e tettoie; le tabelle e segnali che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza; le aste delle bandiere;

e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita, al termine della concessione medesima, al Comune o alla provincia;

g) le occupazioni di aree cimiteriali;

h) gli accessi carrabili e le occupazioni destinate a soggetti portatori di handicap;

i) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune nonché le occupazioni di aree permanentemente destinate e concesse dal Comune a parcheggio a pagamento;

j) le occupazioni occasionali di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere sociale o politico, purché l'area occupata non ecceda i 5 metri quadrati.

k) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni contenute nel relativo titolo abilitativo.

l) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti e coperture.

m) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività e facilmente movibili;

n) occupazione per traslochi o manutenzione del verde con mezzi meccanici o operativi con durata inferiore alle 24 ore.

o) occupazione con commercio ambulante itinerante con soste fino a 60 minuti e occupazione da parte di artisti di strada.

p) occupazione con cassette postali o cabine telefoniche;

q) occupazioni per la raccolta di rifiuti realizzate da soggetti gestori o concessionari del servizio autorizzati a tal fine dal comune;

r) occupazioni temporanee per manifestazioni culturali e di promozione turistica organizzate da associazioni senza scopo di lucro e in collaborazione con il Comune.

s) occupazione destinata alla manutenzione ordinaria e straordinaria in zona di pubblico interesse su incarico del Comune.

t) spazi ed aree pubbliche soggette a convenzione.

Art. 18
Versamento del canone

1. Il versamento del canone è definito mediante apposito modello F 24 adottato dal Comune di Castagneto Carducci.

2. Per le occupazioni permanenti di cui al presente regolamento, il versamento annuo, corrisposto per anno solare, deve essere effettuato entro il mese di marzo, o al momento del rilascio dell'atto di concessione per l'intero anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, il versamento può essere effettuato entro il mese di dicembre dell'anno in corso. In caso di variazioni in diminuzione nel corso dell'anno, il canone viene aggiornato con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo e non da diritto a rimborsi.

3. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone è da effettuarsi, come indicato al precedente comma 1, previo rilascio dell'atto di autorizzazione.

4. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione sino a quando il pagamento non risulti eseguito.

5. Per le occupazioni permanenti aventi un canone superiore a euro 500 è possibile assolvere l'onere in due rate mensili di pari importo entro i termini del 31 marzo e del 31 ottobre del medesimo anno.

Art. 19
Accertamenti, riscossione coattiva del canone e rimborsi

1. L'ufficio Comunale preposto al controllo dei versamenti effettuati, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli atti di concessione o da eventuali verbali, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, notificando al soggetto obbligato relativo avviso di accertamento e atto di contestazione delle sanzioni per il versamento, entro 60 giorni dalla notifica, del canone e relativi interessi e sanzioni.

2. Il mancato pagamento da parte dell'obbligato degli importi indicati nell'accertamento di cui al comma precedente, nel termine assegnato e comunque dovuti e non pagati, comporta la riscossione coattiva con le modalità consentite dalle norme vigenti.

3. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute ove non siano decorsi i termini di prescrizione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali giornalieri, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 20
Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione del canone si applicano le seguenti sanzioni:
   - sanzione del 30% per tardivo/parziale/omesso versamento
   - sanzione del 100% per violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, occupazione in eccedenza della superficie concessa, non rispetto delle descrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti dal presente regolamento).

2. Vengono applicati altresì gli interessi giornalieri al tasso legale sull'imposta non versata.

Art. 21
Classificazione delle categorie e Determinazione della tariffa

1. Ai fini della determinazione e dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base del valore economico/turistico, della disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività, in *5* categorie di importanza, come di seguito elencato:

categorie:	**descrizione delle strade:**
categoria A ……	Bolgheri: piazza Teresa, via Giulia, via Lauretta, largo Nonna Lucia, piazza Bionda Maria, piazza Ugo, piazza Alberto, via Chiassetto delle Rime Nuove;

categoria B …… Marina di Castagneto C.:
Viale Italia, via del Corallo, via della Gherardesca, via del Tirreno, via della Triglia, via della Sogliola, via Siena, via Firenze, piazza Magellano, via della Marina fino al civico 22

categoria C …… Castagneto: via V. Emanuele, piazza del Popolo, via Marconi, via Cavour, Via Pari e Via Rubino

Categoria D …….. Donoratico: via Aurelia, via Matteotti, via V. Veneto, via XXVII Giugno, via Mazzini, via L. Da Vinci via della Repubblica, via Piave, via Del Risorgimento, Piazza della Stazione

Castagneto: via Garibaldi, via Carducci, piaz.tta dell'Arco, via Varese, via Indipendenza
Salita San Lorenzo, via Umberto I, via della Sassetta

Marina di Castagneto: via della Marina dal civico 23, via Modena, via Po, viale delle Palme

Categoria E …… tutte le vie e le aree non comprese nelle categorie precedenti e quelle al di fuori del territorio urbanizzato delle Frazioni di Castagneto, Marina di Castagneto, Bolgheri e Donoratico

2. In relazione alla classificazione, di cui al presente articolo, le tariffe per metro quadrato o metro lineare di occupazione sono determinate annualmente, con apposito atto, come indicato dall'art. 54 del D.Lgsl. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni, dell'amministrazione Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma delle tariffe già vigenti.

3. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie, ai fini della determinazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

4. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse di cui al successivo Art. 22, la determinazione del canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione ed il canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.

Art. 22
Determinazione del coefficiente moltiplicatore

1. Ai fini della determinazione del canone la tariffa di base determinata secondo i criteri di cui all'art. 21 è moltiplicata per un coefficiente che tiene conto del valore economico della disponibilità dell'area sulla quale insiste l'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività.

2. Per le diverse tipologie di occupazione il coefficiente è analiticamente individuato nella tabella che segue:

Tipologie	coefficiente moltiplicatore
1:	
- Occupazione ordinaria del suolo comunale. attività di somministrazione alimenti e bevande, compresa la somministrazione non assistita esposizione prodotti da parte di esercizi di vicinato cantieri edili e simili	1

Qualora lo spazio concessionato sia superiore alla superficie di somministrazione e/o vendita interna o su area privata come segue : parte eccedente la superficie interna o su area privata = tariffa doppia.

2.	
- tende fisse o retrattili o detraibili aggettanti direttamente al suolo pubblico o simili infissi;	0,4
- tende fisse o retrattili per la sola parte sporgente al suolo per il quale viene corrisposto un canone	0,1
- mezzi pubblicitari; oggetti e arredi aventi funzione ornamentale; vetrinette; distributori automatici di prodotti vari; impianti di illuminazione telecamere/o impianti similari;	1
3.	
- aree mercatali : venditori titolari di concessione a posto fisso	0,5
- aree mercatali : spuntisti (inseriti nell'apposita graduatoria)	0,7
- aree destinate dal Comune ad autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata	0
4.	
- passi o accessi autorizzati costruiti da privati o costruiti direttamente dal Comune con marciapiede	0,4
- passi o accessi autorizzati costruiti da privati o costruiti direttamente dal Comune senza marciapiede (raso)	0,2

- per la parte eccedente ai 10 mq dei passi carrabili costruiti direttamente dal comune;	0,2
- Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili dal proprietario	0,2
- Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti	0,3
5.	
- aree occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante; oggetti o arredi aventi esclusiva funzione ornamentale; cabine impianti o manufatti, connessi all'erogazione di pubblici servizi	0,5
6.	
- occupazione del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture cavi impianti in genere ed altri manufatti destinati alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: il canone è determinato per Km lineare o frazione	7,5
- occupazioni di soprasuolo/sottosuolo pubblico da parte di privati finalizzati ad innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni	0
7.	
- Occupazione ordinaria di sottosuolo/soprasuolo da parte di privati con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto o opera	0,7
8.	
- Occupazioni con finalità sociale e/o politiche istituzionali Svolta con gazebo o simili di durata inferiore alle 24 ore	0
9.	
- Manifestazioni patrocinate dal Comune	0
10.	
- Manifestazioni con il contributo del Comune	0
11.	
- Manifestazioni private	0,3

Art. 23
Casi particolari.
Determinazione del canone.

1. In riferimento alla classificazione in tipologie prevista al precedente art. 22, viene precisato quanto segue:

- per tutte le occupazioni di aree mercatali regolamentate, di cui al precedente punto 3, si applica la tariffa della categoria D.
- per i passi carrabili di cui al precedente punto 4. insistenti nella categoria *A*, C, D e E, si applica la tariffa della categoria B.

2. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio e per le occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, o in presenza di esercizio pubblico, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili, è determinato secondo i criteri del presente articolo, salvo quanto disposto dal precedente articolo 15 per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.

3. Per le occupazioni permanenti, l'ammontare del canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato dal risultato finale ottenuto moltiplicando in sequenza la tariffa di base, deliberata con apposito atto dall'Amministrazione Comunale, per il coefficiente moltiplicatore (art. 22), per la misura dell'occupazione.

4. Per le occupazioni temporanee di durata pari o superiore al giorno, l'ammontare del canone è determinato dal risultato finale ottenuto moltiplicando in sequenza la tariffa di base giornaliera, deliberata con apposito atto dall'Amministrazione Comunale, per il coefficiente moltiplicatore (art. 22), per la misura dell'occupazione e per il numero dei giorni dell'occupazione.

5. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno, l'ammontare del canone è determinato dal risultato finale ottenuto moltiplicando in sequenza la tariffa di base giornaliera, deliberata con apposito atto dall'Amministrazione Comunale, nella misura percentuale della relativa fascia oraria (art. 16) per il coefficiente moltiplicatore (art. 22), per la misura dell'occupazione.
Nel caso che l'occupazione abbia una durata tale da rientrare in due fasce orarie, si procede al calcolo descritto al precedente comma 4.

6. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, avente lo stesso coefficiente moltiplicatore di cui all'art 22, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, ed il canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.

7. Le occupazioni temporanee per iniziative private (matrimoni, feste private ecc..) che richiedono o meno l'adozione di specifico provvedimento da parte dell'autorità competente, comportano un canone determinato moltiplicando in sequenza la tariffa di base, deliberata con apposito atto dall'Amministrazione Comunale, per il coefficiente moltiplicatore (art. 22), per la misura dell'occupazione.

TITOLO III – DECORO URBANO

Le disposizioni del presente Titolo non si applicano a quanto disposto dagli artt. 65 e 66 del vigente Regolamento Edilizio.

Le strutture e gli elementi di arredo urbano di cui al presente regolamento verranno valutati di volta in volta dalla Commissione del Paesaggio sulla base dell'istanza presentata e sottoposti ai pareri obbligatori previsti dalla disciplina.

L'Allegato A, ABACO, del presente Regolamento individua le caratteristiche tecniche,, materiali e colori degli elementi di decoro urbano previsti dal Titolo III del presente Regolamento

Art. 24
Disposizioni generali

1. Il presente Titolo disciplina in modo particolare ed esclusivo quelle occupazioni di suolo pubblico complementari all'esercizio di attività commerciali e turistiche presenti nel territorio comunale, nel preciso intento di tutelare l'immagine del Comune salvaguardandone gli aspetti architettonici e paesaggistici che sono le peculiarità specifiche la cui attenta conservazione è alla base dello stesso sviluppo commerciale e turistico.

2. Tutte le strutture e gli elementi di arredo mobili che definiscono il sistema dell'arredo e del decoro ubicati su spazi o luoghi pubblici o di uso pubblico che fanno parte della stessa attività o dello stesso esercizio commerciale, devono essere coordinati fra loro, mirando a ricreare un unicum visivo armonico.

3. Tutte le strutture e gli elementi di arredo :
   a) dovranno essere conformi e certificati secondo le disposizioni legislative in materia di sicurezza ed incolumità pubblica e superamento delle barriere architettoniche;
   b) dovranno rispettare le disposizioni del Codice della Strada, e non dovranno essere di impedimento alla circolazione pedonale, garantendo, nelle zone di rilevanza storico-ambientale e nel caso in cui sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, una larghezza minima di percorso carrabile di almeno m. 2,50 per il passaggio dei mezzi di soccorso. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di concedere deroghe nelle zone a traffico limitato.
   c) dovranno essere mantenuti in condizioni di pulizia e di decoro e sostituiti allorché presentino livelli eccessivi di deterioramento. La mancata manutenzione è motivo di revoca della concessione;

4. I privati, responsabili dell'ubicazione, realizzazione, manutenzione e gestione delle strutture di cui al presente titolo, devono uniformarsi alle tipologie costruttive, ai materiali, alle dimensioni ed alle localizzazioni indicate nel presente regolamento e negli atti di concessione.

5. I privati, responsabili dell'ubicazione, realizzazione, manutenzione e gestione delle strutture e degli elementi di arredo urbano di cui al presente titolo, devono ripristinare lo stato dell'arte dell'area concessionata e/o della/e porzione/i di facciata degli edifici interessati dall'intervento, una volta scaduti i termini della concessione sia essa temporanea o permanente pena applicazione di sanzione come previsto dall'articolo 20 del presente Regolamento.

Art. 25
Strutture di arredo urbano

Le strutture di arredo urbano devono avere carattere di provvisorietà e di facile rimozione
Coloro che pur essendo titolari di attività annuale, osservano un periodo di chiusura superiore a 3 mesi continuativi nell'arco dell'anno solare, sono obbligati a rimuovere ogni struttura di arredo istallata nell'area in concessione, pena applicazione di sanzione come previsto dall'articolo 20 del presente Regolamento.

1. Dehors

1. Per dehors si intendono l'insieme degli elementi mobili e/o fissi posti sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che costituisce, delimita e arreda lo spazio all'aperto.
2. Lo stesso non deve essere ancorato al suolo in maniera permanente tramite la presenza di fondazioni.
3. Può essere isolato o in aderenza all'edificio su cui insiste l'attività.
4. Deve avere copertura impermeabile e fissa e laterali coperti interamente o in modo parziale.
5. Sono ammesse soluzioni di arredo di dehors quando esse costituiscono un progetto di rilievo sotto il profilo del design, avente carattere unitario e diretto a rappresentare la peculiarità dell'esercizio, sempre che il dehor si inserisca in modo armonioso nel contesto. Il progetto è valutato dagli uffici competenti in materia e sottoposto ai pareri obbligatori previsti dalla disciplina.
6. ll titolo edilizio alla realizzazione del dehor può essere rilasciata solo in presenza di concessione permanente a condizione che l'esercizio rimanga aperto complessivamente almeno 9 mesi nell'arco dell'anno solare.

2. Pergolati

1. Per pergolati si intendono l'insieme di strutture leggere variamente configurate, costituenti il supporto di vegetazione rampicante o di altri elementi aventi esclusiva funzione ombreggiante, comunque non suscettibili di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche.
2. Per tale struttura può essere richiesto il suolo pubblico sia a carattere temporaneo che permanente.
3. Non sono consentiti nei Centri Storici di Bolgheri e Castagneto

3. Tende si articolano in tende a sbraccio e tende su disegno

a. Tende a Sbraccio

a.1 La forma della tenda a sbraccio consiste in un telo inclinato verso l'esterno con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale, priva di punti di appoggio al suolo.
a.2 Le tende aggettanti sono vietate nelle strade non pedonali senza marciapiedi.
a.3 L'occupazione deve realizzarsi in corrispondenza dell'esercizio del concessionario.
a.4 Per la posa è sempre necessario tener conto dei criteri di rispetto delle aperture o delle campiture esistenti, sia sulle facciate che sugli elementi architettonici decorativi.
a.5 L'altezza minima dal piano di calpestio del marciapiede di detti manufatti deve essere di mt. 2,20.
a.6 Tale tipologia di tenda è ammessa su tutto il territorio comunale.
a.7 Nei centri storici, in edifici o complessi soggetti a tutela degli strumenti della pianificazione comunale e degli atti di governo del territorio, saranno ammesse esclusivamente all'interno del riquadro dello sporto esistente.
a.8 Per tale struttura può essere richiesto il suolo pubblico sia a carattere temporaneo che permanente.

b. Tende su disegno

b.1 Trattasi di struttura costituita da un telo inclinato verso l'esterno, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo.
b.2 Sono vietate mantovane frontali e laterali, l'apposizione di teli laterali o frontali di chiusura e qualsiasi altro elemento di arredo a delimitare la chiusura.
b.3 Per tale struttura può essere richiesto il suolo pubblico sia a carattere temporaneo che permanente.
b.4 Non sono consentite nei Centri Storici di Bolgheri e Castagneto

4. Vele

1. Trattasi di strutture con copertura a teli, provviste di più punti di appoggio al suolo ed indipendenti dalla facciata del'edificio di pertinenza.
2. E' vietata l'apposizione di teli laterali di chiusura.
3. Tale tipologia è ammessa su tutto il territorio comunale ad eccezione dei Centri Storici di Bolgheri e Castagneto.

5. Pedane

1. Le pedane devono essere a struttura modulare di facile rimozione, facilmente accessibili e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche.
2. L'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.
3. Nei Centri Storici le pedane devono essere stilisticamente inserite e poco invasive.
4. Pedane, pavimentazioni e gli eventuali elementi posti a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dell'area data in concessione.
5. Sono vietate le pedane ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore storico ed artistico, salvo in situazioni particolarmente disagevoli.
6. Le pedane devono essere dotate di una struttura flessibile, dotate di sostegni regolabili in altezza con il piano di calpestio, facilmente rimovibili per consentire l'ispezione, la pulizia e il passaggio di eventuali impianti.
7. Per la pedana senza parapetto sarà cura del progettista garantire la sicurezza degli utenti prevedendo adeguati sistemi di protezione nel rispetto della compatibilità paesaggistico-ambientale.
8. Le pedane non devono interferire con gli elementi di arredo urbano esistenti, né impedire l'accesso ad eventuali pozzetti di ispezione, griglie, chiusini ecc.
9. Per tale struttura può essere richiesto il suolo pubblico sia a carattere temporaneo che permanente.
10. Fermo restando la necessità di sottoporre l'apposizione delle pedane ai pareri previsti dalla legislazione vigente, l'ufficio competente si riserva la facoltà, in fase istruttoria, di valutare la compatibilità con le caratteristiche storico ambientali ed eventualmente negarne l'istallazione.

6. Pannelli/Delimitazioni

1. Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico.
2. Tali manufatti vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato. La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi. Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.
3. I pannelli di delimitazione devono avere altezza massima di Mt. 1,30 e più del 50% della superficie deve essere vetrata o trasparente per garantire la permeabilità visiva e tenere conto del contesto architettonico e delle visuali urbane ed ambientali da salvaguardare.

Art. 26
Elementi di arredo urbano

Gli elementi di arredo urbano utilizzati da ogni singola attività commerciale, dovranno essere uniformi per tipologia e caratteristiche.
Gli elementi di arredo urbano devono essere ritirati dall'area occupata quando l'esercizio rimane chiuso per ferie o, comunque, per periodi di durata superiore a 7 giorni, pena la revoca della concessione e l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 20 del presente Regolamento.
Nell'eseguire tale operazione, come pure nel riposizionare gli elementi di arredo alla riapertura del locale, deve essere usata la massima cautela, onde evitare disturbo per il riposo e la quiete dei residenti.
Quanto sopra fatto salvo per le fioriere per le quali il periodo fissato per la rimozione è di massimo giorni 30.

1. Tavoli e sedie

1. I tavoli e le sedie da allocare all'esterno degli esercizi commerciali devono uniformarsi alle tipologie costruttive, ai materiali, alle dimensioni ed alle localizzazioni del contesto urbano di riferimento. Tali arredi devono rispettare una linea geometrica semplice e pulita. Su tutto il territorio comunale sono vietati tavoli e sedie in plastica di ogni foggia e colore e recanti loghi pubblicitari. I materiali utilizzati devono garantire durabilità, resistenza, facilità alla manutenzione ed alla pulizia; il trattamento superficiale deve garantire resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici.

2. Ombrelloni

1. E' consentita l'istallazione di ombrelloni agli esercizi commerciali entro i confini della proprietà privata e/o entro l'area di suolo pubblico concesso.
2. La forma di ombrello può essere pentagonale, esagonale, quadrata o rettangolare, privi di paramenti laterali, con dimensioni adeguate allo spazio a disposizione e tale da non invadere lo spazio pubblico esterno.
3. Su tutto il territorio comunale sono vietati ombrelloni recanti loghi pubblicitari.
4. Gli ombrelloni avranno struttura in legno o in metallo, di norma con palo centrale salvo i casi in cui le condizioni tecniche dell'occupazione facciano preferire specifici pali laterali, con finiture per esterno opache e base d'appoggio in metallo/acciaio con piedini regolabili di materiale idoneo al sostegno della struttura o eventualmente dotati di sistemi di ancoraggio al suolo.
5. E'vietato l'uso della plastica, le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo.
6. Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento ed avverse condizioni metereologiche.
7. Devono inoltre essere chiusi o rimossi durante la notte.
8. L'Amministrazione si riserva la facoltà di indicare specifici colori.

3. Fioriere

1. Le fioriere possono essere utilizzate per delimitare lo spazio in concessione a servizio di attività commerciali o a scopo ornamentale a corredo di ingressi o vetrine.
2. Le fioriere devono essere appoggiate al suolo e non possono essere utilizzate come elemento di protezione o delimitazione dello spazio individuato dalla pedana.

3. Il vaso/fioriera sarà di tipo autoportante, con possibilità di fissaggio a terra, avrà forma e dimensione rispettosa del contesto urbano e sarà provvisto di un fondo forato anti-ristagno.
4. Le fioriere devono essere mantenute pulite e in buone condizioni.
5. Le fioriere dovranno avere requisiti di portabilità e, qualora poste a corredo di ingressi e vetrine oppure a delimitazione di suolo pubblico in concessione, dovranno essere uguali fra loro.
6. Le essenze contenute nelle fioriere o nei vasi non devono essere ammalate né infestate da parassiti.

4. Elementi di riscaldamento

1. Gli elementi riscaldatori dovranno essere omologati e a norma di legge, dovranno essere collocati entro lo spazio concesso per l'occupazione e non dovranno intralciare o causare disturbo alla percorribilità pedonale.

Art. 27
Vetrinette per esposizione merci

1. All'esterno dei negozi è permessa l'esposizione dei proprie articoli mediante vetrinette.
2. E' consentita l'esposizione della merce sulla soglia e sulle spallette dell'ingresso principale di ogni esercizio. Le soluzioni proposte per l'utilizzazione delle spallette dovranno essere autorizzare dagli uffici competenti.
3. I negozi possono esporre i loro articoli solo su un massimo di 2 vetrinette esterne da collocarsi ai lati dell'ingresso principale del negozio o laboratorio delle seguenti dimensioni massime:

- Dimensioni : larghezza mt. 1,00 x altezza mt 1,40 – profondità mt. 0,30 – stacco minimo dal suolo mt. 0,80; l'altezza massima non dovrà superare l'altezza dell'ingresso del'attività

Art. 28
Insegne

1. Le insegne dovranno essere apposte in prossimità del locale dove il richiedente svolge la propria attività e dovranno avere le seguenti caratteristiche :

a) **insegne a muro** : se istallate sopra le aperture di accesso al fondo, non potranno avere altezza maggiore di cm. 60 e larghezza superiore a quella dell'apertura stessa o delle vetrine di esposizione; se istallate di fianco alla porta di accesso al fondo o alle vetrine di esposizione, non dovranno avere larghezza maggiore di cm. 60 e altezza superiore a quella delle aperture stesse.
b) **insegne a bandiera** : non potranno avere superficie maggiore di mq. 1 con dimensioni massime di cm. 80 x cm. 120.

2. Le insegne, le loro appendici ed i loro meccanismi, con profondità superiore a 10 centimetri, devono essere posti ad un' altezza minima di mt. 2,20 dal marciapiede.

Art. 29
Norme transitorie

1. *Sono fatte salve le concessioni, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, già rilasciate e non scadute alla data del 31/12/2016.*

2. Per le concessioni già esistenti valgono le seguenti scadenze :
a) *Tutte le concessioni rilasciate con data anteriore al 01.01.2012 andranno in scadenza il 31.12.2017.*
b) *Tutte le concessioni rilasciate nel corso dell'anno 2013 andranno in scadenza il 31.12.2018.*
c)*Tutte le concessioni rilasciate nel corso dell'anno 2014 andranno in scadenza il 31.12.2019.*
d)*Tutte le concessioni rilasciate nel corso dell'anno 2015 andranno in scadenza il 31.12.2020.*
e) *Tutte le concessioni rilasciate nel corso dell'anno 2016 andranno in scadenza il 31.12.2021*
3. In caso di nuove attività, sub ingressi o modifiche apportate al suolo pubblico o alle strutture poste sull'area in concessione, il concessionario si dovrà adeguare alle norme del presente regolamento.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.

5. Per l'anno 2017 la scadenza del pagamento indicata al 31 marzo di ogni anno, viene posticipata al 30 aprile.

Art. 30
Pubblicità e variazioni del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, ai sensi della vigente normativa, sarà pubblicato sul sito web del Comune di Castagneto Carducci.

2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle norme vigenti in materia, le disposizioni del presente regolamento.

3. Le tariffe possono essere modificate dal competente organo comunale senza necessità di seguire la procedura prevista per le variazioni agli atti regolamentari.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.

Art. 31
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo della relativa delibera di approvazione.

Art. 32
Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati il Regolamento per il Decoro Urbano ed Edilizio a tutela e valorizzazione dei centri urbani, approvato con Delib. Cons. n. 130 del 22.12.2009 e il Regolamento occupazioni spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, approvato con Delib. Cons. n. 70 del 2.06.1994 e s.m.i.

STRUTTURE di ARREDO URBANO art.25

1.DEHORS

MATERIALI: Ferro e vetro.
Legno e vetro.

2.PERGOLATI

MATERIALI: Ferro, legno, acciaio verniciato.

3.TENDE

A.tende a sbraccio

MATERIALI: Tessuto preferibilmente in tinta unita.

3.TENDE

B.tende su disegno

MATERIALI: Ferro, acciaio, legno e copertura in tinta unita.

4.VELE

MATERIALI: acciaio e copertura in tinta unita di colore chiaro nelle tonalità tra il bianco ed il beige e non presentare scritte.

ELEMENTI di ARREDO URBANO art.26

2.OMBRELLONI

MATERIALI: Struttura in legno o metallo con finiture per esterno opache. Il telo di copertura dovrà essere di colore chiaro, nelle tonalità tra il bianco ed il beige. La tela dell'ombrello dovrà essere in tinta unita e non presentare scritte.

INSEGNE art.28

A.INSEGNE a MURO

MATERIALI: Alluminio battuto laccato, decorato a manoe smaltato a leggero rilievo.
Legno forgiato a caldo, o tramite tecnica dell'intarsio e dell'incastro.

B.INSEGNE a BANDIERA

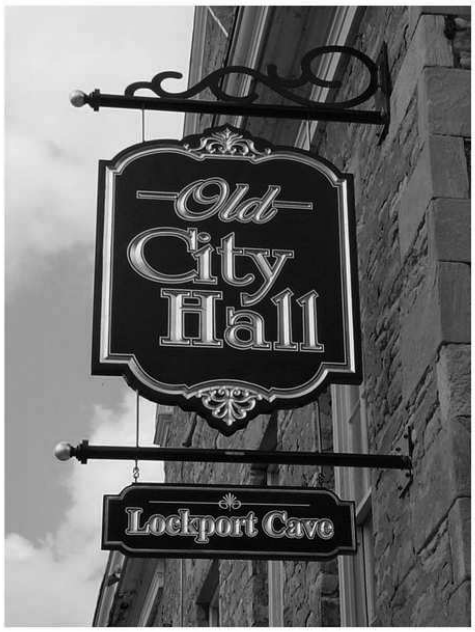

MATERIALI: ferro naturale cerato, alluminio battuto a caldo con finitura tipo "ferromicaceo".